

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1040

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZECCHINO, COVIELLO, CONTE
e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996(*)

—————

Interventi per il completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982

—————

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dai terremoti del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 gli interventi di ricostruzione non sono ancora completati, determinando una eccezionale situazione di grave disagio della popolazione e un diffuso senso di sfiducia nelle istituzioni, anche se con l'articolo 2 del relativo testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e di sviluppo nei territori medesimi.

Nella relazione conclusiva e propositiva della Commissione parlamentare di inchiesta, istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, presentata alle Presidenze delle Camere il 5 febbraio 1991, sono state evidenziate le ulteriori esigenze della ricostruzione nelle zone avanti specificate. Con la legge 23 gennaio 1992 n. 32, che rappresenta un primo stralcio dei provvedimenti in merito alle risultanze della predetta relazione, sono state soddisfatte solo le esigenze più urgenti.

A seguito delle disposizioni del CIPE i comuni hanno inviato al Ministero dei lavori pubblici apposite schede, dalle quali risultano gli interventi attuati e l'ulteriore fabbi-

sogno di spesa per il completamento della ricostruzione.

L'accentuata sismicità del territorio pone l'esigenza urgente di adeguati interventi, secondo i criteri della scienza e della tecnica moderna. Le lacerazioni del tessuto economico, determinate dagli eventi sismici, che hanno compromesso l'equilibrio di vita delle popolazioni locali, rendono indispensabili interventi finalizzati al riassetto organico del territorio e allo sviluppo delle attività produttive.

Con il presente disegno di legge, nel quadro delle autonomie locali è prevista la predisposizione, da parte dei comuni, di organici piani di opere in applicazione della normativa sulla ricostruzione, che, approvati dai Consigli comunali, sono il presupposto degli interventi da effettuare.

Stante la necessità e l'urgenza del completamento dell'opera di ricostruzione nelle citate zone, non può essere ulteriormente differita l'adozione di provvedimenti legislativi al riguardo.

Per le oggettive considerazioni avanti esposte, si confida nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di provvedere al completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e alla legge 23 gennaio 1992 n. 32, i comuni predispongono piani organici di interventi, che sono approvati con deliberazioni dei consigli comunali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Divenuta esecutiva la deliberazione del consiglio comunale, è data attuazione agli interventi previsti dai piani, senza ulteriori adempimenti.

Art. 2.

1. Per il finanziamento dei piani di cui all'articolo 1 i comuni sono autorizzati a contrarre mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito speciale o loro sezioni autonome nel complessivo limite di lire 6 mila miliardi con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato.

2. Per i comuni dichiarati danneggiati la concessione dei mutui è limitata al 5 per cento dell'importo complessivo di cui al comma 1.

3. La quota del 35 per cento del limite complessivo dei mutui di cui al comma 1 è riservata al finanziamento dei piani dei comuni dichiarati disastri e dei comuni dichiarati gravemente danneggiati nei quali la

ricostruzione si effettua con il trasferimento del centro abitato.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'ufficio speciale per il coordinamento degli interventi di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone per i territori di cui all'articolo 1 un programma di interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea con la copertura della quota di finanziamento nazionale derivante dai fondi disponibili dei piani regionali di sviluppo di cui all'articolo 43 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché dai fondi destinati dai comuni ad opere di infrastrutture nei piani di cui al medesimo articolo 1.

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, fatta salva la ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, può essere erogato il saldo per lavori e spese tecniche, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione o di controllo tecnico-amministrativo con apposita annotazione al riguardo».

Art. 6.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Laddove non può procedersi alla liquidazione del saldo del contributo per la mancanza di tutte le fatture di spesa, è consentita la presentazione di autodichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che trattasi di lavori eseguiti in economia. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per il recupero dei crediti derivanti dalla mancata fatturazione di cui trattasi».

Art. 7.

1. Gli alloggi realizzati a cura del Ministero per il coordinamento della protezione civile per effetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, in taluni comuni delle regioni Campania, Basilicata e Calabria, sono acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali al servizio degli alloggi realizzati nei comuni di cui al comma 1 sono acquisite al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

Art. 8.

1. L'esecuzione dei lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e della legge 23 gennaio 1992, n. 32, può essere affidata fino al 31 dicembre 1999 ad imprese iscritte nei registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore artigiani.

